

Cass. pen. Sez. IV, (ud. 28-01-2005) 16-03-2005, n. 10243

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Renato - Presidente

Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere

Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) RANZI ELISEO MARIA, N. IL 05/08/1943;

avverso SENTENZA del 02/12/2002 CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il difensore Avv. PETRIELLO Achille, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

In data 23.3.1998 lo studente BUONDONNO Nello ha riportato gravi lesioni personali a seguito del trasporto di una bombola di gas da porre all'interno del laboratorio del Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria Chimica del Politecnico di Milano.

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 14.1.2002, ha dichiarato colpevoli del delitto di lesioni colpose, condannandoli alle pene ritenute di giustizia, il rettore pro tempore DE MAIO Adriano, individuato come datore di lavoro, e fra i dirigenti il direttore del dipartimento di chimica industriale e ingegneria chimica RANZI Eliseo Maria, mentre la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 2.12.2002, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto il rettore

DE MAIO dal reato ascrittogli perchè il fatto non costituisce reato, ed ha confermato invece la statuizione di condanna nei confronti del direttore RANZI. Le due sentenze sono state concordi nella descrizione delle modalità del sinistro e nell'escludere che l'incidente possa essere stato causato da imprudenza addebitabile al BUONDONNO e/o all'altro studente, che aveva eseguito con lui il trasporto della bombola, e cioè CAMINATI Andrea, in modo da configurarsi come causa unica per l'imprevedibilità della condotta, o come causa sopravvenuta di rilevanza tale da interrompere il nesso di causalità.

La Corte ha poi posto in evidenza che tale prassi, da ritenersi certamente pericolosa, era quella seguita da molto tempo per il trasporto delle bombole, ed era abituale che tale trasporto fosse eseguito dagli studenti. Inoltre, dalle testimonianze assunte, dei due studenti e del tecnico anziano POMARI, era risultato che, pur essendo state indicate agli studenti le modalità per il trasporto delle bombole, a loro non era stato mai detto nè che le bombole dovevano essere trasportate solo dagli operatori, nè che gli studenti non dovevano operare in quel modo pericoloso.

In ordine alle posizioni soggettive, la Corte di Appello non ha accolto la tesi principale della difesa del rettore DE MAIO di tenere distinte le attività di governo da quelle di gestione, con conseguente illegittimità delle delibere del consiglio di amministrazione, del rettore e del regolamento che lo avevano dichiarato datore di lavoro, e quindi destinatario della normativa antinfortunistica, ma ha ritenuto che il rettore aveva fatto quanto in suo potere per accertare la pericolosità dell'immissione delle bombole di gas a mezzo delle finestre specifiche, ed aveva segnalato tale situazione al direttore di dipartimento, e quest'ultimo invece aveva affrontato solo alcuni punti segnalati, ma non quello in questione.

RANZI Eliseo ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In primo luogo, il ricorrente ha assunto che la dinamica del sinistro non risulta accertata, ed è senz'altro lacunosa, in quanto una corretta esecuzione della fase di passaggio della bombola avrebbe impedito il verificarsi dell'incidente. In particolare, il ricorrente, dopo avere descritto le modalità di operazione, ha sostenuto che il passaggio della bombola attraverso la finestra doveva essere eseguito tramite un operatore interno ed un operatore esterno in modo da garantire il posizionamento del carrello sul piano di carico, mentre nella specie entrambi gli studenti erano rimasti all'esterno, e si sconosce se vi sia stata una terza persona a collaborare con loro. Tale lacuna non consente di individuare se il CAMINATI e il BUONDONNO abbiano seguito le istruzioni loro impartite sulla correttezza della manovra in modo da renderla più sicura.

Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'errore di interpretazione della lettera del 23.9.1997, con la quale il RANZI, rispondendo alla missiva del 20.1.1997, aveva assicurato che 93 dei 1137 punti indicati dalla SERIN con vario livello di priorità erano stati affrontati nell'ambito della sicurezza sul lavoro (e tra questi non rientrava l'utilizzo improprio e pericoloso del carrello elevatore per movimentazione delle bombole di gas immesse dalla finestra, indicato come punto 6-s-26), non aveva affatto lo scopo di tranquillizzare il rettore, ma anzi spiegava specificamente che la mancata esecuzione era derivata dalla circostanza che "per tutti gli altri interventi della struttura non sono reperibili le risorse all'interno del dipartimento".

Il ricorrente ha ricordato che la stessa sentenza di appello (pag. 4) ha precisato che "altro decreto del consiglio di amministrazione attribuiva per l'anno 1998 al rettore un'autonomia di spesa di 300 milioni di lire e al direttore di dipartimento un'autonomia di spesa di 50 milioni", e che solo il portabombole era poi costato 51 milioni di lire, e l'intervento complessivo, eseguito dall'amministrazione centrale, aveva avuto un costo di alcune centinaia di milioni.

Dopo avere indicato altre imprudenze addebitagli al BUONDONNO, sull'accesso all'officina, sull'utilizzo delle attrezzature, e sull'essere salito sul cartello elevatore malgrado il divieto scritto, il ricorrente ha precisato che la stessa Corte di Appello, in base anche al regolamento per l'attuazione nelle università del decreto legislativo n. 626/94, ha con certezza indicato il datore di lavoro nella figura del rettore, risultando così manifestamente illogica la sentenza che ha assolto quest'ultimo e condannato il direttore di dipartimento.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressochè costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997).

Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone).

Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.

Nella specie, sia il Giudice di primo grado che la Corte di Appello hanno, con motivazione congrua e logica, ritenuto provata la dinamica del sinistro, peraltro conseguente ad un trasporto di bombole con modalità estremamente pericolose. Infatti, le bombole, appoggiate su un carrello per l'attraversamento del cortile, venivano poi immesse nel laboratorio tramite una finestra, posta al livello di calpestio del cortile, ma il cui davanzale era alto circa un metro e sessanta rispetto al pavimento del laboratorio. Per fare scivolare le bombole ci si avvaleva di un elevatore più basso del davanzale della finestra, per cui era necessario colmare la distanza facendo passare le bombole su uno scivolo. Nell'effettuare questa non semplice operazione, il giorno dell'incidente, il CAMINATI aveva spinto il carrello, facendolo passare dalla finestra, mentre il BUONDONNO era salito sul piano dell'elevatore allo scopo di consentire la discesa controllata del carrello con la bombola. Improvvisamente il carrello aveva sbandato lateralmente ed aveva investito lo studente, che, per non cadere, si era appoggiato al parapetto, ma quest'ultimo aveva ceduto, ed il BUONDONNO era caduto al suolo dall'altezza di circa 160 cm., procurandosi alcune fratture.

La Corte di merito ha ritenuto la piena credibilità della versione fornita dagli studenti, perchè confermata dalle dichiarazioni del teste POMARI, tecnico anziano dell'Università, specificamente addetto ai laboratori di ricerca. Inoltre, la documentazione fotografica, riportata nella sentenza del Tribunale, consente di rilevare che l'effettiva consistenza dello stato dei luoghi corrisponde alla descrizione effettuata dagli studenti con particolare riguardo alla presenza dello scivolo che rendeva difficoltoso il passaggio della bombola.

Dinanzi a tali modalità di trasporto di estrema pericolosità, almeno nella fase conclusiva, alla quale erano adibiti non operai esperti, ma studenti, che frequentano il Politecnico per ragioni didattiche e scientifiche, e non certo per lavori manuali, non è recepitibile il motivo di ricorso attinente alla ritenuta responsabilità, peraltro esclusiva, del CAMINATI e del BUONDONNO, ma ovviamente di chi ha adibito questi ultimi a tale rischiosa operazione. In particolare alle pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata è specificato il limite informativo delle modalità di trasporto delle bombole.

Da ciò si evince che nessuna interruzione del nesso di causalità è da riscontrare per la condotta dei due studenti.

Da tale ricostruzione dei fatti, adeguatamente motivata, e quindi non sindacabile in sede di legittimità, deve ritenersi superato, per le ragioni che saranno esposte, il motivo di ricorso, attinente alla mancanza del potere di spesa, che ha indubbiamente una sua logica, ma che è assorbito dalla valutazione della sussistenza della colpa "per non avere vietato l'uso di un simile pericoloso sistema" (pag. 4 della sentenza di appello in riferimento a quanto ritenuto dal giudice di primo grado), pur essendo stato reso edotto dalle esplicite indicazioni della relazione della società SERIN, delegata appunto ad individuare il rispetto delle regole antinfortunistiche nel Politecnico.

Se, infatti, l'autonomia di spesa del Direttore di Dipartimento non era tale da far compiere le opere necessarie per assicurare la sicurezza sul lavoro, il ricorrente è stato, nella specie, doppiamente colpevole, per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2 d.lvo 19.9.1994 a 626, come modificato dall'art. 2 d.lvo 19.3.1996 n. 242, in quanto, qualificato come dirigente sia dal consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano, con delibera 24.7.1996, che dal Rettore con decreto 31.7.1996, non doveva consentire lo svolgimento di un'attività prevedibilmente pericolosa per qualsiasi lavoratore, anche specializzato, e per avere consentito che tali mansioni fossero espletate da studenti (dalla sentenza impugnata si evince che già da molto tempo ciò si verificava), già di per sè inadatti, e poi anche scarsamente informati sulle modalità di esecuzione.

Tali imprudenze ed inosservanze della legge antinfortunistica, pur espresse in modo frammentario nella motivazione della sentenza impugnata, unitamente ad altre condotte, sono di per sè sufficienti per individuare sia il nesso di causalità tra la colpa e l'evento lesivo, sia per procedere al giudizio controfattuale, in quanto se il ricorrente, nella qualità di dirigente, non avesse fatto eseguire il trasporto nel modo pericoloso, pur essendo stato reso edotto dai rischi insiti, e per giunta da studenti, l'incidente certamente non si sarebbe verificato.

La mancanza di disponibilità economica può essere stato motivo legittimo di impedimento per eseguire i lavori per un più comodo e soprattutto più sicuro trasporto delle bombole, ma ancor prima la persona addetta alla sicurezza del lavoro avrebbe dovuto - non potendo procedere ai suddetti lavori per assenza di fondi - impedire che il trasporto fosse eseguito con modalità rischiose per l'incolumità fisica (e quindi con altre modalità o, se impossibile, non eseguito affatto), essendo la salute tutelata come un diritto fondamentale dell'individuo dall'art. 32 Cost..

Va quindi, ritenuto che il responsabile per la sicurezza del lavoro in un ente pubblico, qualora sia stato reso edotto formalmente che una modalità lavorativa costituisce serio pericolo per chi lo esegue, e non abbia la disponibilità di spesa (pur anche il potere di spesa) per compiere le opere necessarie per renderla sicura, deve vietare l'esecuzione delle operazioni, in attesa che vi provvedano le autorità amministrative sovrapposte, rispondendo in mancanza dell'eventuale reato colposo in danno dei lavoratori subordinati ovvero di chiunque a diverso titolo esegua il lavoro notoriamente rischioso, non essendo un'esimente l'indisponibilità economica, ed essendo la salute diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.).

L'invocata responsabilità (assunta peraltro come esclusiva) del rettore, quale datore di lavoro, non è esaminabile trattandosi di imputato assolto, e non essendo stato proposto gravame alcuno dalla pubblica accusa. Inoltre, anche la supposta tesi critica, che - si ribadisce - non si prende neppure in considerazione, non esimerebbe da responsabilità il ricorrente per le ragioni esposte.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna, a norma dell'art. 616 c.p.p., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005